



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 190 LEGISLATURA N. IX

DE/LU/IAF 0 NC Oggetto: L.R. n. 2/2005, art. 18: tirocini formativi -
 Approvazione principi e criteri applicativi sulla base
 delle "Linee guida in materia di tirocini" definite ai
 sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della L. 92/2012.
 Prot. Segr. 1263 Revoca DGR n. 608/2006 e DGR n. 1007/2008

Lunedì 29 luglio 2013, nella sede della Regione Marche, ad Ancona in Via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Marco Luchetti. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



OGGETTO: L.R. n. 2/2005, art. 18: tirocini formativi – Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle “Linee guida in materia di tirocini” definite ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, della L. 92/2012. Revoca DGR n. 608/2006 e DGR n. 1007/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro, nel quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e che dallo stesso non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione;

VISTI l’art. 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione resa in forma palese riportata a pag. 1.

DELIBERA

- Di approvare i principi e i criteri applicativi dell’art. 18 (tirocini formativi) della L.R. n. 2 del 20/01/2005 sulla base delle “Linee guida in materia di tirocini”, definite ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, della L. 92/2012, così come riportati negli allegati “A”, “B”, “C”, e “D” alla presente deliberazione, i quali ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di revocare le precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 608 del 22/05/2006 e n. 1007 del 28/07/2008 recanti disposizioni in materia di tirocini formativi ;
- di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione si applicano ai tirocini attivati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dr. Gian Mario Spacca)

li



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Servizio Industria Artigianato Istruzione, Formazione e Lavoro

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L.R. n. 2/2005, art. 18
- L. 92/2012, art. 1, commi 34-36,
- “Linee guida in materia di tirocini”, approvate il 24/01/2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

B) MOTIVAZIONE

La Commissione Europea nell'ambito della strategia Europa 2020 ha posto la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale canale di inserimento nel mondo del lavoro.

Infatti, la promozione di tirocini di buona qualità viene considerata dalla Commissione un elemento rilevante per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 perché favorisce un più facile inserimento nel mondo del lavoro e la mobilità geografica in particolare dei giovani.

Il documento “Un quadro di qualità per i tirocini”, presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione “Verso una ripresa fonte di occupazione”, avvia una consultazione pubblica finalizzata a raggiungere il necessario consenso in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio. In questo quadro la Commissione ritiene necessaria la definizione di una Carta europea dei tirocini di qualità.



La Commissione auspica un “*contratto di tirocinio europeo*” che, come format unico di riferimento, dovrebbe indicare gli obiettivi professionali e di apprendimento, la durata e, se del caso, l'ammontare della retribuzione/compenso/indennità.

La Commissione valuta inoltre, che al termine del tirocinio dovrebbe essere consegnato al tirocinante un certificato indicante la durata e il contenuto formativo del tirocinio, le mansioni espletate, nonché le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.

L'Europa pone, inoltre, la necessità di prevedere una durata ragionevole per i tirocini.

Infine, la Commissione ritiene necessaria la trasparenza delle informazioni rispetto ai diritti e agli obblighi del tirocinante e del soggetto ospitante e, se i tirocini sono inseriti in percorsi formativi strutturati, dell'istituto di istruzione coinvolto.

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, all'articolo 1, comma 34, prevede la stipula, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un accordo per la definizione di Linee-guida condivise al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

- la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- l'individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.

Il 24/01/2013 è stato raggiunto un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini”, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92.

Tali Linee guida sono da ritenersi in continuità con l'impegno già assunto da Governo, Regioni e Parti Sociali con la sottoscrizione dell'intesa per il rilancio dell'apprendistato dell'ottobre 2010, nel quale le Parti hanno concordato l'avvio di un percorso che avrebbe dovuto portare alla predisposizione di Linee guida nazionali in materia di tirocini al fine di combatterne gli abusi e, allo stesso tempo, sostenere il ricorso all'istituto dell'apprendistato come canale preferenziale di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani.

Le Linee guida sono state quindi definite a livello nazionale per fornire un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome e al fine dell'esercizio delle rispettive potestà



legislative e amministrative, sistematizzando quanto finora definito in materia dai diversi provvedimenti.

Le Linee guida indicano alcuni standard minimi di carattere disciplinare che hanno lasciato comunque inalterata la facoltà per le singole Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela.

Le regioni e le province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si sono impegnate a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del 24/01/2013 di sottoscrizione delle stesse Linee guida.

Non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida nazionali e delle conseguenti disposizioni regionali:

- a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il *Lifelong Learning Programme*;
- d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
- e) i tirocini estivi.

Con specifico riferimento ai "tirocini estivi", intendendosi quelli promossi durante il periodo di vacanze estive a favore di giovani o adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico per agevolare le scelte professionali, tale tipologia dovrà essere ricompresa all'interno della normativa prevista per la realizzazione della cosiddetta "Alternanza scuola lavoro", di cui al D.lgs. n. 77 del 15/04/2005 e alle relative Linee guida operative", emanate dall'Ufficio scolastico Regionale, per le Marche – Direzione Generale – in concorso con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e adottate con DGR n. 849 del 11/06/2012.

Inoltre, resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge.

La presente normativa regionale contiene principi e criteri applicabili anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione.

Y
hi



C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per le motivazioni sopra esposte, si propone la presente deliberazione avente per oggetto:

L.R. n. 2/2005, art. 18: tirocini formativi – Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle “Linee guida in materia di tirocini” definite ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, della L. 92/2012. Revoca DGR n. 608/2006 e DGR n. 1007/2008.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Antonio Secchi)

**IL DIRIGENTE DELLA P.F. SERVIZI PER L'IMPIEGO E MERCATO DEL LAVORO,
CRISI OCCUPAZIONALI E PRODUTTIVE**

VISTO

Il Dirigente della P.F.
(Dott. Fabio Montanini)

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il Dirigente del Servizio

(Dott. Orlando Amici)

La presente deliberazione si compone di n° 33 pagine, di cui n° 27 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale

(Dott.ssa Elisa Moroni)

li



ALLEGATO "A"



L.R. N. 2/2005, ART. 18: TIROCINI FORMATIVI
PRINCIPI E CRITERI APPLICATIVI

1. Il Tirocinio
2. Ambito di applicazione
3. Tipologie di tirocini
4. Durata e orario del tirocinio
5. Soggetti promotori
6. Soggetti ospitanti
7. Compiti del soggetto promotore
8. Compiti del soggetto ospitante
9. Limiti numerici
10. Modalità di attivazione
11. Garanzie assicurative
12. Comunicazioni obbligatorie
13. Tutoraggio
14. Attestazione dei risultati
15. Indennità di partecipazione
16. Monitoraggio e vigilanza

Y

hi



Art. 1 Il Tirocinio

1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
3. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento regola lo svolgimento di tutti i tirocini che si svolgono presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, in una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Marche.
2. Sono esclusi dal presente provvedimento:
 - a. i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
 - b. i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
 - c. i tirocini transnazionali, realizzati nell'ambito di programmi comunitari;
 - d. i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
 - e. i tirocini estivi.
3. Con specifico riferimento ai "tirocini estivi", intendendosi quelli promossi durante il periodo di vacanze estive a favore di giovani o adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico per agevolarne le scelte professionali, tale tipologia dovrà essere ricompresa

li



all'interno della normativa prevista per la realizzazione della cosiddetta "Alternanza scuola lavoro", di cui al D.lgs. n. 77 del 15/04/2005 e alle relative Linee guida operative", emanate dall'Ufficio scolastico Regionale, per le Marche – Direzione Generale – in concorso con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e adottate con DGR n. 849 del 11/06/2012.

4. Inoltre, resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge.

Art. 3 **Tipologie di tirocini**

1. Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:

- a. Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi.
- b. Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione a zero ore, sulla base di specifici accordi sindacali, in attuazione delle politiche attive del lavoro, per l'erogazione di ammortizzatori sociali.
- c. Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro, destinati a soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
- d. Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99.

2. La presente normativa rappresenta standard minimo di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate. Fra queste rientrano anche i tirocini promossi dalle Università prima del conseguimento del titolo accademico, non ricompresi nei piani di studio ai fini del riconoscimento di CFU ovvero che non sono riconosciuti dalle istituzioni formative come tirocini curriculari, e che abbiano durata superiore ad un mese.

✓

li



Art. 4 Durata e orario del tirocinio

1. La durata dei tirocini formativi e di orientamento, di cui all'articolo 3, lettera a), non può essere superiore a sei mesi.
2. La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento, di cui all'articolo 3, lettera b), non può essere superiore a sei mesi.
3. La durata dei tirocini in favore di soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 3, lettera c), non può essere superiore a dodici mesi;
4. La durata dei tirocini in favore di soggetti disabili, di cui all'articolo 3, lettera d), non può essere superiore a ventiquattro mesi.
5. La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe e al netto delle giornate di chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo.
6. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per le persone di cui alla lettera c) e d) dell'articolo 3, la Regione Marche, con proprio atto, potrà definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata.
7. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un quarto (1/4) del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
8. L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante e dovrà essere coerente con gli obiettivi formativi previsti.
9. Ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro, il tirocinio dovrà svolgersi, di norma, in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna.



Art. 5 Soggetti promotori

1. I tirocini possono essere promossi, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- a. centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione (CIOF);
- b. università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- c. istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- d. enti di formazione accreditati dalla Regione Marche;
- e. soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dalla Regione Marche ai sensi dall'art. 2 della disciplina delle procedure operative di cui alla D.G.R. n. 2 del 10/01/2006;
- f. soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
- g. cooperative sociali, comunità terapeutiche, enti ausiliari, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti;
- h. le agenzie e gli enti in house del Ministero del Lavoro, nell'ambito di loro programmi e sperimentazioni.

Art. 6 Soggetti ospitanti

1. Sono soggetti ospitanti dei tirocini i datori di lavoro privati e pubblici.
2. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al precedente articolo 4.
3. I tirocinanti non devono aver avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante e non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
4. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici di cui al successivo articolo 9.
5. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi

V



precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per un periodo pari a 12 mesi, a partire dal termine dell'ultimo tirocinio avviato, qualora risultasse che, tra quelli di cui al precedente articolo 3, lett. b) già realizzati e conclusi negli ultimi 24 mesi, a partire dalla fine dell'ultimo tirocinio, almeno 1/3 (un terzo) dei tirocinanti non siano stati successivamente assunti, con un contratto di lavoro di durata almeno pari a quella del tirocinio stesso.

Art. 7

Compiti del soggetto promotore

1. Spetta al soggetto promotore la valutazione delle caratteristiche d'idoneità al tirocinio del soggetto ospitante e il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:

- a. predisporre la convenzione;
- b. collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
- c. garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- d. individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- e. promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- f. comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti;
- g. rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite;
- h. contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione Marche e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 8

Compiti del soggetto ospitante

1. I compiti del soggetto ospitante sono:

- a. stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;



- b. designare un *tutor* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- c. assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- d. assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- e. collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- f. comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- g. comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio;
- h. comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
- i. valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Art. 9 **Limiti numerici**

1. I soggetti ospitanti possono accogliere tirocinanti, in proporzione alla loro dimensione, nei limiti di seguito indicati:

- a. le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e cinque: un tirocinante;
- b. le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c. le unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Nel caso di società cooperative, i soci lavoratori sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, si ritiene che in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali il tirocinio sia regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.

Y

li



4. La Regione Marche potrà, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.

5. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

Art. 10 **Modalità di attivazione**

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati sulla base dello schema previsto nell'allegato "B" della presente deliberazione.

2. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base dello schema previsto nell'allegato "C" della presente deliberazione, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore)

Art. 11 **Garanzie assicurative**

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.

Art. 12 **Comunicazioni obbligatorie**

1. Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

mi



2. Le modalità di trasmissione della convenzione e del progetto formativo, congiuntamente alle comunicazioni obbligatorie, dovranno essere conformi a quanto stabilito dallo specifico Tavolo tecnico del SIL, istituito in sede di Conferenza Unificata l'11 luglio 2002.

3. Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio, la Convenzione e il Progetto formativo alla Regione Marche e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.

4. Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare alla Regione Marche ed al Centro per l'impiego competente territorialmente nei confronti del tirocinante, copia dell'attestazione dei risultati rilasciata al tirocinante (allegato "D" della delibera regionale), ai fini della registrazione dell'esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione Marche sul Libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 75 % del monte ore previsto dal Progetto formativo.

5. Copia delle convenzioni e dei progetti formativi stipulati saranno messe a disposizione, attraverso il sistema informativo regionale, delle Direzioni Provinciali del Lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione regionale per il lavoro.

Art. 13 Tutoraggio

1. Il soggetto promotore individua un tutor che svolge i seguenti compiti:

- a. collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- b. coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- c. monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- d. acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
- e. concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

2. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

3. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- a. favorisce l'inserimento del tirocinante;
- b. promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- c. aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- d. accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

4. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- a. definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- b. garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- c. garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

5. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.

Art. 14 **Attestazione dei risultati**

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, dovrà rilasciare un'attestazione dei risultati sulla base dello schema previsto nell'allegato "D" della presente deliberazione, specificando le competenze eventualmente acquisite con riferimento ad una qualificazione prevista dal Repertorio regionale definito dalla Regione Marche.

2. L'esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino, utilizzando il sistema informativo di VALICO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005. Le modalità di registrazione sarà definita con apposito atto dalla Regione Marche.

3. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista dal progetto formativo.



Art. 15 Indennità di partecipazione

1. Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto, dovrà essere corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 350,00 euro lordi mensili, al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo, fatto salve le giornate di chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo.
2. L'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione è in capo, di norma, al soggetto ospitante; L'indennità può essere sostenuta anche dal soggetto promotore, se previsto in convenzione o dalla Regione Marche, nell'ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire l'inclusione di particolari categorie di soggetti.
3. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio potrà non essere corrisposta. In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle eventuali spese sostenute, secondo le modalità definite nella convenzione.
4. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012 e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
5. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini di cui all'articolo 3, lettera c) e d), la Regione Marche, con successivo atto, potrà definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità di partecipazione.
6. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano per il tirocinante la perdita dello stato di disoccupazione, ai sensi del D.lgs. 297/2002.

Y

ni



Art. 16 Monitoraggio e vigilanza

La Regione Marche, al fine di garantire il rispetto delle finalità della presente deliberazione, promuoverà un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso la pubblicazione annuale di uno specifico Report sullo stato di applicazione della presente normativa e l'inserimento dei dati inerenti l'andamento dei tirocini nelle pubblicazioni trimestrali dei Quaderni dell'Osservatorio Regionale del M.d.L..

La Regione Marche promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio anche presso i soggetti promotori.

In caso di mancato rispetto della convenzione o del progetto formativo individuale di cui all'articolo 10 comma 1 e 2 e dei compiti di cui all'art. 8, al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 18 mesi.



ALLEGATO "B"

(Su carta intestata del soggetto promotore)



**CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE
(Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2)**

TRA

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto promotore).....

.....
di seguito denominato «soggetto promotore»,
con sede legale in,
Codice fiscale/partita Iva,
rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.....
nato/a a.....
il

E

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante).....

.....
di seguito denominato «soggetto ospitante»,
con sede legale in,
Codice fiscale/partita Iva,
rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.....
nato/a a.....
il

PREMESSO CHE:

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto

M'



- ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
 - i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge 68/99;
 - il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
 - il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
 - i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
 - il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriale, se previsto, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - il soggetto ospitante non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
 - il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla presente disciplina regionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.

Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.



Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- predisporre la convenzione;
- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Y

M



Articolo 4 – Tutoraggio

Il soggetto promotore designa un tutor che, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo.

Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto formativo, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo.

Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione. Ogni tutor può accompagnare un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.

I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo.

Articolo 5 – Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione dei risultati, di cui all'all. D della delibera regionale.



Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 75% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

Art. 6 – Garanzie assicurative

Ogni tirocinante è assicurato:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da *(indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, si fa carico di tale copertura assicurativa)*.....
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da *(indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, si fa carico di tale copertura assicurativa)*.....

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 7 – Comunicazioni

Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio, la Convenzione e il Progetto formativo alla Regione Marche e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare alla Regione Marche e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio l'attestazione dei risultati (allegato "D" della delibera regionale), ai fini della registrazione dell'esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione Marche sul Libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 75 % del monte ore previsto dal Progetto formativo.

Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione Marche eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Art. 8 – Indennità

- Il soggetto ospitante
- Il soggetto promotore

(indicare l'opzione)

corrisponderà al tirocinante un'indennità di importo pari ad almeno 350,00 euro mensili lordi, al superamento della soglia del 75% delle presenze complessivamente stabilite dal progetto formativo.

L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del Progetto formativo.

La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta. In tale caso è invece riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle eventuali spese sostenute, secondo le seguenti modalità:.....

Art. 9 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal al

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10 – Recesso

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.



seduta del 29 LUG 2018

pag.

25

delibera 1134

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data.....

Il soggetto promotore

Il soggetto ospitante

Y



ALLEGATO "C"

(Su carta intestata del soggetto promotore)



TIROCINIO FORMATIVO
(Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2)

PROGETTO FORMATIVO

Rif. Convenzione n. ... stipulata in data...

TIPOLOGIA DI TIROCINIO E DESTINATARIO (barrare la casella):

tirocinio formativo e di orientamento *(destinato ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di dodici mesi)*

neo-qualificato
(qualifica professionale)

neo-diplomato
(diploma professionale, diploma di istruzione superiore, certificazione IFTS, diploma ITS)

neo-laureato
(laurea o altro titolo di livello universitario o post universitario)

altro (specificare)

Data di conseguimento del titolo:

tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro

inoccupato

disoccupato (dal.....)

in mobilità/cassa integrazione (dal.....)

tirocinio in favore di soggetti svantaggiati

soggetto disabile (legge n.68/99)

soggetto svantaggiato (ex art.4, comma 1 legge n.381/91)

altre categorie di persone svantaggiate



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 1134

TIROCINANTE

Nome e cognome Sesso M F
Nato a il nazionalità.....
Residente in..... via..... n°..... Cap..... Prov.....
Domicilio (se diverso dalla residenza).....
Codice fiscale.....
Titolo di studio..... Data di conseguimento..... Livello EQF.....
Tel..... e - mail.....

SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione/ragione sociale
Codice fiscale/partita Iva
Legale rappresentante.....
Sede legale
Sede operativa che gestisce il tirocinio
Tutor
Tel. e-mail.....

SOGGETTO OSPITANTE

Denominazione/ragione sociale
Codice fiscale/partita Iva
Legale rappresentante.....
Sede legale
Sede del tirocinio
Settore economico di attività dell'azienda (rif. ATECO).....
CCNL applicato
Tutor
Tel. e-mail.....

INFORMAZIONI SUL TIROCINIO

Periodo di tirocinio: dal al
Eventuale sospensione del tirocinio (*ad es. per chiusura estiva dell'azienda*): dal al



seduta del 29 LUG 2013

pag. 28

delibera 1134

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Durata effettiva: n. mesi n. settimane ore totali.....
Orari di svolgimento del tirocinio: dalle ore..... alle ore
per..... giorni alla settimana (ove necessario allegare calendario)

Figura professionale di riferimento (indicare una figura professionale con codice a 5 cifre compresa nella Classificazione delle Professioni Istat 2011 - <http://cp2011.istat.it>):

Codice figura: denominazione:.....
Figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale/regionale

Attività previste e modalità di svolgimento (descrivere per esteso l'ambito/area di inserimento, i compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate, ecc.).....

Obiettivi formativi del tirocinio (descrivere le conoscenze e le competenze da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il grado di autonomia da conseguire, anche tenendo conto delle competenze previste nel Repertorio nazionale e regionale delle professioni).....

Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'andamento e degli esiti formativi del tirocinio (questionari, griglie di valutazione, ecc.).....

INDENNITÀ

- Importo mensile lordo: Euro.....
oppure
- Importo forfettario lordo per l'intero periodo: Euro.....

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, l'indennità non viene corrisposta.

- Eventuali facilitazioni: mensa aziendale buoni pasto trasporto
 altro (specificare).....

POLIZZE ASSICURATIVE

- Infortuni sul lavoro INAIL posizione n°.....

Handwritten signature



• Responsabilità civile: compagnia/agenzia..... polizza n°.....

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- aggiornare quotidianamente/settimanalmente la documentazione relativa al tirocinio (registro presenze, scheda delle attività, ecc.);
- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di: comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante; mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Al termine del tirocinio, al tirocinante viene rilasciata l'attestazione dei risultati sottoscritta dal tutor aziendale e dal tutor didattico.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 75 % del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE

- Garantire supporto e assistenza al tirocinante, favorendone l'inserimento in azienda;



- monitorare l'andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- garantire il rispetto di quanto previsto nel progetto al fine di assicurare la qualità del percorso formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
- valutare, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio al tirocinante dell'attestazione finale, in cui vengano riportate le attività svolte e le competenze acquisite.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

- Favorire l'inserimento in azienda del tirocinante;
- informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promuovere l'acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori e/o settori dell'azienda;
- garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
- accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto promotore;
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc.);
- esprimere la propria valutazione ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

(Luogo)....., (data).....

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma per il soggetto promotore.....

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore

Firma per il soggetto ospitante

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto ospitante.....



ALLEGATO "D"

ENTE PROMOTORE (Logo)

TIROCINIO FORMATIVO

(Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2))



ATTESTAZIONE DEI RISULTATI

RILASCIATO A

Nato/a a

il

AZIENDA OSPITANTE

Sede legale

Settore economico (rif. ATECO)

Sede tirocinio

Il Tutor aziendale
(relativamente alle competenze acquisite)

Il Tutor didattico
(relativamente alla conformità con il progetto)

mi



seduta del 9 LUG 2013

pag. 32

delibera 1134

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

(Rif. Convenzione n.....stipulata in data.....)

DATI SCHEDA

N. Scheda

Data rilascio

gg mm anno

DURATA DEL TIROCINIO

Durata Tirocinio

dal gg mm anno al gg mm anno

Durata in mesi

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL TIROCINIO

Profilo professionale di riferimento del Repertorio nazionale/regionale

Attività e compiti svolti (attività e compiti affidati al tirocinante, area aziendale in cui ha operato e strutture organizzative con cui si è interfacciato).

Competenze tecnico-professionali acquisite (competenze tecniche-professionali sviluppate dal tirocinante nell'esercizio delle attività e/o compiti svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo).

Competenze trasversali acquisite (competenze di natura cognitiva/organizzativa/relazionale sviluppate dal tirocinante nell'espletamento delle attività/compiti affidati)



Altre competenze acquisite (informatiche/linguistiche, generali o specialistiche sviluppate dal tirocinante nell'espletamento delle attività/compiti affidati e che sono al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)

Partecipazione ad ulteriori iniziative formative promosse dall'azienda

SI No

Descrizione (Durata in ore, luogo di svolgimento, argomento trattato)

VALUTAZIONE SINTETICA FINALE

GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (rispetto agli obiettivi indicati nel Progetto Formativo)

Insufficiente Sufficiente Discreta Buona Ottima

Se la risposta è "insufficiente" si prega di esporre brevemente i motivi che possono avere influito negativamente sulla formazione:

ESITO RILEVATO AL TERMINE DEL TIROCINIO

Assunzione

Non assunzione

Tipologia di contratto applicato:

- Assunzione Tempo Indeterminato
- Assunzione Tempo Determinato
- Assunzione Apprendistato
- Contratto a Progetto (Co.Co.Pro.)
- Contratto a Chiamata
- Altro (Descrizione)

Solo nel caso di assunzione:

Le mansioni contrattuali sono coerenti con quelle svolte durante il tirocinio?

SI

NO